

**REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003**

relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabiliscono che il quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione debba essere ridotto anteriormente al 1° ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo concluso in conformità dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
- (2) Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2003/04 mostrano l'esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo. È pertanto necessario stabilire la riduzione globale del quantitativo garantito e precisarne la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall'altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro relativo al prodotto in questione.
- (4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, una riduzione del quantitativo garantito comporta una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di cui trattasi. Si deve pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(5) Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, delle riduzioni applicabili a ciascuna impresa stabilita sul loro territorio.

(6) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione è ridotto di 215 513 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2003/04.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita per prodotto e per regione conformemente all'allegato I.

Nell'allegato II figurano i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l'attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2003/04.

3. Anteriormente al 1° novembre 2003, gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all'applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2003/04.

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 2 691,5 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi conformemente all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE PER PRODOTTO E PER REGIONE DELLA RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO GARANTITO

1. Quantitativi di base A

Regioni	Riduzione per lo zucchero A ⁽¹⁾	Riduzione per l'isoglucosio A ⁽²⁾	Riduzione per lo sciroppo di inulina A ⁽³⁾
della Danimarca	5 622,0		
della Germania	46 456,4	447,3	
della Grecia	2 552,5	163,0	
della Spagna	5 467,6	712,9	
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	44 063,3	262,1	269,6
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	3 987,8		
dell'Irlanda	1 601,9		
dell'Italia	17 046,4	256,6	
dei Paesi Bassi	11 033,4	115,0	889,5
dell'Austria	4 685,3		
del Portogallo (continentale)	480,0	125,4	
della regione autonoma delle Azzorre	80,0		
della Finlandia	1 174,4	99,3	
della Svezia	2 960,6		
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	9 547,2	967,8	2 545,7
del Regno Unito	9 153,8	363,5	

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.

⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Quantitativi di base B

Regione	Riduzione per lo zucchero B ⁽¹⁾	Riduzione per l'isoglucosio B ⁽²⁾	Riduzione per lo sciroppo di inulina B ⁽³⁾
della Danimarca	1 656,3		
della Germania	14 294,5	105,3	
della Grecia	255,2	38,4	
della Spagna	227,7	76,0	
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	13 068,1	68,2	63,4
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	426,3		
dell'Irlanda	160,2		
dell'Italia	3 205,9	60,4	
dei Paesi bassi	2 910,2	27,1	208,9
dell'Austria	1 093,6		
del Portogallo (continentale)	47,9	29,5	
della regione autonoma delle Azzorre	8,1		
della Finlandia	117,4	9,9	
della Svezia	296,1		
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	2 049,9	266,1	599,3
del Regno Unito	915,4	97,0	

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.

⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

ALLEGATO II

QUANTITATIVI DI BASE CHE SERVONO PER ATTRIBUIRE LE QUOTE DI PRODUZIONE A E B, DOPO LA RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO GARANTITO

1. Quantitativi di base A

Regioni	Quantitativi di base per lo zucchero A ⁽¹⁾	Quantitativi di base per l'isoglucosio A ⁽²⁾	Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina A ⁽³⁾
della Danimarca	319 378,0	—	—
della Germania	2 566 456,9	28 196,0	—
della Grecia	286 085,5	10 272,0	—
della Spagna	951 614,8	73 906,7	—
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	2 492 424,1	15 485,0	19 577,5
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	429 884,2	—	—
dell'Irlanda	179 543,3	—	—
dell'Italia	1 293 857,5	16 175,5	—
dei Paesi Bassi	673 079,0	7 249,6	64 629,9
dell'Austria	309 343,6	—	—
del Portogallo (continentale)	62 900,2	7 901,6	—
della regione autonoma delle Azzorre	8 968,2	—	—
della Finlandia	131 631,9	10 692,7	—
della Svezia	331 823,6	—	—
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	665 358,3	55 182,8	171 672,9
del Regno Unito	1 025 961,6	21 138,5	—

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.**2. Quantitativi di base B**

Regioni	Quantitativi di base per lo zucchero B ⁽¹⁾	Quantitativi di base per l'isoglucosio B ⁽²⁾	Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina B ⁽³⁾
della Danimarca	94 089,2	—	—
della Germania	789 687,7	6 640,2	—
della Grecia	28 608,6	2 419,1	—
della Spagna	39 650,8	7 883,4	—
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	739 191,4	4 030,4	4 610,8
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	45 946,2	—	—
dell'Irlanda	17 954,3	—	—
dell'Italia	243 333,4	3 809,4	—
dei Paesi Bassi	177 536,9	1 707,4	15 221,6
dell'Austria	72 203,9	—	—
del Portogallo (continentale)	6 290,1	1 860,8	—
della regione autonoma delle Azzorre	896,7	—	—
della Finlandia	13 163,0	1 069,8	—
della Svezia	33 181,9	—	—
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	142 856,2	15 174,9	40 428,9
del Regno Unito	102 596,1	5 638,3	—

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DELLA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI MASSIMI PRESUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RAFFINERIE, ESPRESSA IN TONNELLATE DI ZUCCHERO BIANCO

Fabbisogni massimi presunti prima di aver applicato la riduzione	Riduzione	Fabbisogni massimi presunti dopo aver applicato la riduzione
Finlandia	90,8	59 834,2
Francia metropolitana	449,3	296 177,7
Portogallo continentale	441,8	291 191,2
Regno Unito	1 709,6	1 126 871,4